

<ELUSIVA> LA CESSIONE FRAZIONATA D'AZIENDA

La stretta **connessione** tra diverse operazioni compiute tra le stesse parti può indurre l'Agenzia delle entrate a **considerare** in modo diverso ciò che le parti hanno dichiarato di **voler formalmente realizzare**. E' il caso di una cessione di **immobili**, cui ha fatto **seguito** quella di un'**azienda**; la ragione dell'esecuzione in due fasi del trasferimento **non aveva valide ragioni economiche**, e l'intento era chiaro: sottoporre ad **IVA** (detraibile) la vendita degli **immobili**, anziché a imposta di **registro**. La Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza n. 4876 del 25.7.2016) ha ravvisato tra le operazioni un **<collegamento negoziale>**, tassando il tutto quale **cessione d'azienda**. Lo stesso caso può verificarsi qualora, in assenza di valide ragioni economiche, si ceda **separatamente l'azienda** dalle **scorte** di magazzino.

CESSIONE D'AZIENDA: REGISTRO 3% ANCHE PER I CREDITI

Nell'ambito di un atto di cessione di **ramo d'azienda** bancario, il cessionario ha **<tentato>** di sottoporre a tassazione la parte di netto corrispondente ai **crediti** con la percentuale dello **0,5%**, anziché del **3%** (come per la parte restante, non essendo compresi nell'attivo beni immobili). All'accertamento dell'Ufficio, ha fatto seguito il **ricorso** dell'acquirente, che la Commissione tributaria provinciale di Firenze (sentenza n. 1482 dell'8.11.2016) ha **respinto**, sancendo la tassazione al **3% di tutto il netto conferito**. Linea peraltro indicata anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 del 29.5.2013.

SENTENZE PER RIMBORSI SUBITO ESECRUTIVE

La sentenza tributaria che **condanna** l'Amministrazione al **rimborso** di somme è **immediatamente esecutiva**, se il giudice **non ritiene necessario** la prestazione della **garanzia** da parte del contribuente (comunque non richiesta sotto i 10 mila euro). Ad affermarlo è la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (n. 310/01 del 21.11.2016), che recepisce le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 156/2015 al nuovo

articolo 69 del D. Lgs. n. 546/1992, pur in assenza del decreto attuativo (che dovrà essere emanato dal MEF). Ad identiche conclusioni è pervenuta la Commissione tributaria provinciale di Venezia (sentenza n. 316/13/2016). Le due sentenze citate, relativamente alla **mancanza della norma attuativa**, si sono adeguate alla pronuncia della Cassazione (sentenza n. 16409/2015), che ha stabilito che l'omessa emanazione del decreto ministeriale non può impedire l'**operatività immediata** di una disposizione dello Statuto del contribuente, che costituisce **principio generale** dell'ordinamento.

IMPOSTE INDIRETTE: CESSIONE DI IMMOBILE NON ULTIMATO

La cessione di un **fabbricato in costruzione**, destinato a divenire **<strumentale per natura>**, comporta diversi effetti, ai fini imposte indirette, a seconda che l'**acquirente** sia un'**impresa** o un **privato**. In entrambi i casi la cessione è soggetta ad IVA ad aliquota **ordinaria** (ed imposta di registro fissa), ma, mentre se chi acquista è un **<soggetto passivo IVA>** le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (euro 200 cadauna), nel caso di **acquirente <privato>** devono essere corrisposte nella percentuale del **4%**. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 23499 del 18.11.2016.

DELIBERA ASSEMBLEA: DIRITTO D'IMPUGNAZIONE

Secondo il Tribunale di Roma (sentenza del 17.10.2016), il **socio di minoranza** può **impugnare** la deliberazione dell'assemblea, anche se il suo voto **non** sarebbe stato **determinante** per l'esito della decisione. Nel caso di specie il socio **non** era stato **convocato**, ed aveva chiesto la nullità della delibera assembleare. Per i giudici, ai fini della **<>nullità>** dell'assemblea, ciò che **conta** non è l'esito finale o la capacità del socio escluso di incidere sul voto, bensì la **possibilità** dello stesso di **contribuire alla discussione** in assemblea. **Non** è invece giudicata **rilevante** la mancata convocazione dei **sindaci**, la cui presenza non si ripercuote sulla validità delle deliberazioni assunte dall'assemblea, se non nei **casi espressamente previsti dalla legge**. Ad esempio, è indispensabile la presenza della **mag-**

gioranza del Collegio per la validità dell'assemblea **<totalitaria>** (art. 2366, comma IV, del Codice Civile).

RIVALUTAZIONE TERRENI: PERIZIA ANCHE SUCCESSIVA ALLA VENDITA

Riguardo alla possibilità, riconosciuta alle **<persone fisiche>** (non nell'esercizio d'impresa) di **<rivalutare>** il costo di un **terreno**, al fine di ridurne (o azzerarne) la plusvalenza tassabile in caso di vendita, la giurisprudenza del 2016 ci offre contributi interpretativi importanti. La Commissione tributaria regionale della Sardegna (sentenza n. 190/08/2016) ha affermato che, come per la **<rivalutazione>** delle partecipazioni, è possibile approntare la **perizia** asseverata anche **dopo** l'atto di **vendita**, non essendo previste, in proposito, preclusioni di legge, ed essendo **irrilevanti** orientamenti diversi derivanti da atti **non normativi** (quali circolari amministrative). Stessa impostazione era stata indicata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26714/2013. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha invece stabilito che, contrariamente alla posizione dell'Agenzia, il **valore <rivalutato>** **non** costituisce **<importo minimo>** da dichiarare nella successiva compravendita (conforme a quanto giudicato dalla Cassazione con la sentenza n. 30729/2011 e le ordinanze n. 11062 e 26714, entrambe del 2013). Come già anticipato, nel disegno di legge **<finanziaria>** è prevista la **proroga** della **<rivalutazione>** di **terreni e partecipazioni**, con riferimento all'**1.1.2017**, e con termine di asseveramento **perizia** e primo od unico **pagamento** il **30.6.2017**.

PARTECIPAZIONI E SUCCESSIONE

Quanto cade in **successione** una **partecipazione** in società soggetta a bilancio, il parametro di riferimento è il **patrimonio netto contabile** della società, risultante dall'ultimo bilancio chiuso **anteriamente** all'apertura della successione (anche se approvato dopo tale data). E' consentito **rettificare** tale valore (in diminuzione), tenendo conto dei **<mutamenti sopravvenuti>** su tale entità, purché aventi il carattere della **<definitività>** (quantomeno, così ha stabilito la Cassazione); è il caso, ad esempio, della **distribuzione**

di utili, intervenuta **successivamente** alla pubblicazione del **bilancio**, fino alla data di **apertura della successione**. Naturalmente, diverso è il caso in cui il trasferimento delle partecipazioni sociali rientri nel regime di **<esenzione>**, che si verifica quando gli **eredi**, pervenendo al controllo della società (art. 2359, I comma, del Codice Civile), lo mantengano per un periodo **non inferiore a 5 anni** dalla data del trasferimento delle partecipazioni. Anche nel caso di successione di **aziende** (imprese individuali), ai fini dell'esenzione, è previsto il requisito della continuazione dell'attività per **almeno 5 anni**. E' **incerta** invece l'interpretazione della norma in caso di successione di quote di **società di persone**, in quanto la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E/2008 pare <letteralmente> escludere (al fine di beneficiare dell'esenzione) sia la necessità del requisito del controllo, sia di quello della prosecuzione quinquennale dell'attività, salvo poi richiamarli, facendo riferimento all'art. 3, comma IV-ter, del Testo unico sulle successioni.

<CONSOLIDATO FISCALE> RINNOVO AUTOMATICO

A decorrere **dal 2017**, non sarà più necessario esercitare l'**opzione** per il **rinnovo** triennale del **<consolidato fiscale>**: esso opererà **tacitamente**, salvo revoca (che, invece, deve essere espressa), sul **modello di dichiarazione dei redditi**. Questo è uno degli emendamenti introdotti in sede di conversione in legge del D.L. n. 193/2016.

PIU' TEMPO PER LE INTEGRATIVE IVA <A FAVORE>

Con la definitiva approvazione del D.L. n. 193/2016, è ora possibile l'inoltro delle dichiarazioni IVA <a favore> anche **oltre** il **termine** per l'**invio** del modello relativo all'**anno successivo**; in particolare: - a **partire** dalla dichiarazione per l'**anno 2016** (IVA 2017), il termine **scadrà il 31.12.2022**; - per gli anni **precedenti** al 2016, il termine è la **fine del quarto anno successivo** all'**invio** del modello. Qualora l'integrativa <a favore> sia presentata, però, entro il termine per l'invio della dichiarazione relativa al periodo d'imposta **successivo**, la modalità di utilizzo

del credito che ne scaturisce è **libera**; in particolare, il credito potrà anche essere portato in **detrazione** dalla dichiarazione dell'**anno successivo**; eventualità esclusa qualora non si osservi il predetto termine. In quest'ultimo caso il contribuente, potrà utilizzare il credito in **compensazione <orizzontale>** in F24, ovvero, ricorrendo le condizioni previste dagli articoli 30 e 34, comma IX, del D.P.R. n. 633/1972, chiedendolo a **rimborso**.

INDENNITA' RISARCITORIA DA PERDITA DI AVVIAMENTO

La Commissione tributaria regionale della Toscana (sentenza n. 1889/25 del 28.10.2016) si è espressa sull'assoggettamento, o meno, ad IVA dell'**indennità risarcitoria** per perdita dell'avviamento (art. 34 della Legge n. 392/1978), corrisposta dal **locatore** al **conduttore**. Nel caso esaminato i giudici hanno ritenuto non sussistere l'imponibilità ad IVA, in quanto l'indennizzo per la cessazione del vincolo giuridico è stato corrisposto in **assenza** di un **accordo** tra le parti, e quindi di una **controprestazione**; in pratica, il conduttore ha **<subito>** il **recesso** del locatore, e, in conseguenza di ciò, la **perdita dell'avviamento**; l'operazione è stata quindi giudicata <fuori campo IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972> (in linea con la sentenza della Cassazione n. 13345/2006). Qualora, invece, la **risoluzione** del contratto fosse stata **consensuale**, l'indennità si sarebbe potuta considerare alla stregua di una **<prestazione di servizi>** (rapporto **<sinallagmatico>**), come tale da assoggettare ad imposta (art. 3 del D.P.R. n. 633/1972). Quest'ultima situazione è approfondita dall'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 117 del 25.5.2007.

<SUPER> AMMORTAMENTO AUTO AZIENDALI: FINO AL 31.12.2016

L'agevolazione fiscale del **<super> ammortamento**, per le **auto <aziendali>** e quelle possedute dai **professionisti**, scadrà il prossimo 31.12.2016. Tra esse anche quelle **assegnate ai dipendenti** e quelle degli **agenti e rappresentanti** di commercio. Continuerà fino al 31.12.2017 il vantaggio solo per le auto **<esclusivamente>** strumentali, quelle cioè senza le quali l'attività **non può essere svol-**

ta (auto delle scuole guida, degli autonoleggi, ecc.) e quelle destinate ad uso pubblico (taxi). Per i mezzi adibiti ad uso **<autocarro>**, l'agevolazione continua, ma attenti al requisito dell'**<inerenza>**.

* * *

IL PROSSIMO 9 DICEMBRE B&P NEWS NON USCIRA'.

ARRIVEDERCI AL 16 DICEMBRE

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	30/11/16	23/11/16
3 mesi	-0,318	-0,317
6 mesi	-0,222	-0,223
1 anno	-0,081	-0,079
CAMBI	30/11/16	23/11/16
Euro - USD	1,0635	1,0602
Euro - yen	120,48	118,04
SPREAD	30/11/16	23/11/16
Btp vs BUND 10 years	171,2	186,2

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.